

COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N. 78

COPIA

in data 18/10/2013

Verbale di deliberazione della Giunta

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **13.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunita la Giunta

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/> BONTEMPI Giorgio	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/> BERNARDELLI Paolo	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/> CAINI Giuliana	Assessore

Totale Presenti 3

Totale Assenti 0

Assiste il Segretario comunale sig. **BROGIOLO Lia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **BONTEMPI Giorgio** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto della disponibilità economico-finanziaria dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono, nelle more dei rinnovi suddetti, attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo.

PRESO ATTO

- che la categoria delle risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:
 - CCNL del 01/04/1999: art. 14 comma 4, art. 15 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l); art. 15 comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e conseguenti assunzioni di personale;
 - CCNL del 05/10/2001: art. 4, commi 1 e 2;
 - CCNL del 22/01/2004: art. 32, commi da 1 a 8;
 - CCNL del 09/05/2006: art. 4 commi 1, 2, 4 e 5
 - CCNL del 11/04/2008: art. 8, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
- che le risorse qualificate come risorse eventuali e variabili sono, invece, correlate all'applicazione della seguente disciplina contrattuale:
 - CCNL del 01/04/1999: art. 15 comma 1 lettere d), e), k), m), n); art. 15, commi 2 e 4; art. 15 comma 5 per i soli effetti correlati al miglioramento e riorganizzazione dei servizi e delle nuove attività;
 - CCNL del 14/09/2000: art. 54;
 - CCNL del 05/10/2001: art. 4 commi 3 e 4;
 - CCNL del 22/01/2004: art. 32 comma 6;
 - CCNL del 09/05/2006: art. 4 commi 2, 3 e 4;
 - CCNL del 11/04/2008: art. 8 commi 3, 4, 5, 6, 8, 9

CONSIDERATO che:

- la tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” come ha precisato l’ARAN nella relazione illustrativa al CCNL 22/01/2004, ha come finalità non solo una maggior chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch’essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile ed utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile (somme che risultano utilizzate per pagare le progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 17 comma 2 lett. c) del CCNL 01/04/1999; somme necessarie per il parziale finanziamento delle indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 comma 4 del CCNL 22/01/2004; somme destinate all’incremento della indennità professionale del personale degli asili nido);
- le risorse denominate “variabili”, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;

DATO ATTO che l’attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell’Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTI:

- la legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) ed in particolare l’art. 1 comma 557, in base al quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali;"

- l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 precisa che:

- trattasi di disposizione di stretta interpretazione che, in quanto tale, non pare ammettere in via di principio deroghe od esclusioni, in quanto la ratio legis è quella di porre un limite alla crescita dei fondi per la contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti;
- le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'Amministrazione Pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti;
- le risorse inserite nel Fondo per la contrattazione di fatto non a carico del bilancio comunale non sono soggette a particolari vincoli, nel nostro caso le somme destinate al Censimento sono rivenienti dallo Stato;
- detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto trattasi di prestazioni professionali tipiche, la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni;
- pertanto, le sole risorse di cui sopra devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e che, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del tetto 2010 posto per il fondo 2013 va epurato dalle somme per la progettazione, non essendo presente l'avvocatura;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09/12/2010 con la quale si costituiva il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010 in euro 37.950,00, dei quali 35.950,00 al netto delle somme destinate alla progettazione interna;

DATO ATTO che il Comune di Agnosine è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno, che non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario e che rispetta il vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 cit.;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 con la quale sono stati forniti indirizzi applicativi in merito all'art. 9 D.L. 78/2010;

VERIFICATO che, rispetto all'anno 2012 non vi sono state variazioni nella dotazione organica;

VERIFICATO altresì che non vi sono economie sul Fondo 2012;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Fondo per l'anno 2013 nel modo di seguito sintetizzato:

- RISORSE STABILI	euro	25.402,00
- RISORSE VARIABILI	euro	14.548,00

per un totale complessivo di euro 39.950,00 dei quali euro 35.950,00 al netto delle somme destinate alla progettazione interna;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di costituire per l'anno 2013, il Fondo per le risorse decentrate nel modo seguente:

- RISORSE STABILI	euro	25.402,00
- RISORSE VARIABILI	euro	14.548,00

per un totale complessivo di euro 39.950,00 dei quali euro 35.950,00 al netto delle somme destinate alla progettazione interna;

3. di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, nonché quello imposto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;

4. di demandare, pertanto, alla contrattazione collettiva decentrata la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse suddette, per quanto non diversamente stabilito da norme statali;

5. di dare atto altresì che, sulla proposta di contratto decentrato integrativo munito del parere favorevole dell'organo di revisione, la Giunta dovrà esprimersi autorizzando espressamente il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello

stesso unitamente alle OO.SS.;

6. di attestare che il Fondo come sopra costituito trova copertura negli appositi capitoli di bilancio 2013 afferenti la spesa di personale, ad eccezione delle voci riguardanti la progettazione (prevista nei capitoli relativi alle singole opere);

7. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

8. di dichiarare, con apposita, separata, unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.